

dall'altro, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella parte in cui tali direttive e tale regolamento hanno classificato come cancerogene per l'essere umano, di categoria 1, mutagene, di categoria 3, e tossiche per il ciclo riproduttivo, di categoria 2, sostanze come taluni carbonati di nichel, gli idrossidi di nichel e altre sostanze raggruppate a base di nichel di cui trattasi nella causa principale.

(<sup>1</sup>) GU C 63 del 13.3.2010.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 luglio 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito] — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions**

(Causa C-15/10) (<sup>1</sup>)

[Ambiente e protezione della salute umana — Direttiva 67/548/CEE — Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Sostanze a base di borato — Classificazione come sostanze reprotossiche di categoria 2 — Direttiva 2008/58/CE e regolamento (CE) n. 790/2009 — Adeguamento di tali classificazioni al progresso tecnico e scientifico — Validità — Metodi di valutazione delle proprietà intrinseche di dette sostanze — Errore manifesto di valutazione — Fondamento giuridico — Obbligo di motivazione — Principio di proporzionalità]

(2011/C 269/15)

Lingua processuale: l'inglese

#### Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

#### Parti

Ricorrente: Etimine SA

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

con l'intervento di: Borax Europe Ltd

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Validità circa la classificazione dei borati in quanto sostanze tossiche per la riproduzione, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1) e del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790/2009, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento

(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1) — Erronea valutazione dell'esistenza di un rischio nella normale manipolazione o utilizzazione della sostanza, quale richiesta dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE

#### Dispositivo

L'esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità, da un lato, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nonché, dall'altro, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella parte in cui tale direttiva e tale regolamento hanno classificato come tossiche per il ciclo riproduttivo, di categoria 2, talune sostanze a base di borato.

(<sup>1</sup>) GU C 63 del 13.3.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal**

(Causa C-21/10) (<sup>1</sup>)

[Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Regolamenti (CE) nn. 1257/1999 e 817/2004 — Sostegno comunitario allo sviluppo rurale — Sostegno ai metodi di produzione agroambientali — Aiuti agroambientali diversi dagli aiuti «per animali», la cui concessione è subordinata ad una determinata densità del bestiame — Applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo — Sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini — Obbligo di informazione gravante sulle autorità nazionali circa le condizioni di ammissibilità]

(2011/C 269/16)

Lingua processuale: l'ungherese

#### Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

#### Parti

Ricorrente: Károly Nagy

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell'art. 22 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80), nonché dell'art. 68 del regolamento (CE)